



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Politica fiscale

13 novembre 2023

Procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

Rapporto sui risultati

Compendio

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 56 pareri.

Approvazione di massima dell'avamprogetto proposto:

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDCF (27)

Partiti politici: Alleanza del Centro, PLR, PSS (3)

Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, Arbeitgeber Banken, ASA, ASB, CCIG, CCT, CP, CSI, CVCI, FIDUCIARI|SUISSE, GEM, OREF, SAB, Städtische Steuerkonferenz, SwissHoldings, Travail.Suisse, UCS, USI, USS, veb.ch, Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften (21)

Motivazione

- La presente modifica legislativa crea certezza del diritto e tiene conto della tendenza a svolgere il lavoro a domicilio all'estero.
- In caso di attribuzione del diritto d'imposizione in virtù di un trattato internazionale, la base imponibile attinente ai giorni di lavoro a domicilio prestati all'estero verrebbe tassata in Svizzera.

FER e usam sono sostanzialmente contrari a un aumento degli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza entrare concretamente nel merito dell'avamprogetto. Neppure Raiffeisen si pronuncia effettivamente sull'avamprogetto, rileva tuttavia la necessità di introdurre con altri Paesi confinanti, in particolare con l'Italia e l'Austria, disposizioni a carattere internazionale relative all'attività lucrativa esercitata a domicilio.

Reiezione della proposta concreta di creare una base imponibile nazionale:

Reiezione

Cantoni: FR, GE (2)

Partiti politici: PLR (1)

Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, ASA, economiesuisse, EXPERTsuisse, OREF, SwissHoldings (6)

Motivazione

- La norma proposta dovrebbe prevedere una limitazione ai casi concernenti il lavoro a domicilio svolto da frontalieri.
- Per i Cantoni e le organizzazioni summenzionati l'ampio diritto d'imposizione della Svizzera che il progetto propone per tutti i dipendenti di imprese svizzere, anche per quelli che lavorano in modo permanente all'estero è decisamente eccessivo (art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} AP-LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis} AP-LAID). La norma presenta una portata extraterritoriale troppo ampia, dalla quale potrebbero sorgere un gran numero di doppie imposizioni involontarie e non evitabili.
- Si dovrebbe, invece, creare una competenza d'imposizione mirata che circoscriva il campo di applicazione all'attuazione di convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Sono pervenute ulteriori proposte di modifica in particolare sui punti seguenti:

- *al fine di evitare ambiguità e problemi di delimitazione con altre disposizioni della legislazione fiscale svizzera, si dovrebbe rinunciare al proposto adeguamento della competenza d'imposizione dei lavoratori indipendenti (art. 5 cpv. 1 lett. a AP-LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. a AP-LAID).*
- *Nell'intento di rendere più coerente la disposizione di legge si dovrebbero unire le lettere a e a^{bis} dell'articolo 5 capoverso 1 AP-LIFD come pure le lettere a e a^{bis} dell'articolo 4 capoverso 2 AP-LAID.*
- *Si chiede di precisare l'eccezione all'assoggettamento all'imposta alla fonte per i marittimi a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera.*
- *L'avamprogetto disciplina soltanto il principio dell'obbligo di attestazione. Neppure il rapporto esplicativo contiene ulteriori spiegazioni in merito all'attuazione di tale obbligo. In particolare non è chiaro se e come debbano essere attestati i redditi dei contribuenti interessati.*
- *Si chiede di introdurre una disposizione potestativa sulla presentazione per via elettronica dell'attestazione, sempreché il diritto cantonale preveda questa possibilità.*

1. Situazione iniziale

Il 9 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale. La consultazione è terminata il 2 ottobre 2023.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) è riportato nell'allegato.

2. Pareri pervenuti

Visti i numerosi pareri espressi, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate. Per i dettagli si rimanda al documento in cui sono raccolti i 56 pareri pervenuti, che può essere consultato all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/14/cons_1/doc_7/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2023-14-cons_1-doc_7-de-pdf-a.pdf.

3. Punti essenziali del progetto

Nell'ambito dell'imposizione alla fonte dei lavoratori che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, l'avamprogetto crea una base imponibile esplicita di portata generale nel diritto nazionale. Ciò è strettamente correlato agli sviluppi sul fronte dei trattati internazionali per quanto riguarda l'attribuzione del diritto d'imposizione alla Svizzera nell'ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e degli accordi sull'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Questo parallelismo garantisce, a livello di diritto internazionale e nazionale, che la Svizzera perda il minor gettito fiscale possibile a causa del lavoro a domicilio svolto all'estero. Nella legislazione interna è determinante che il diritto federale preveda una norma generale (art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} AP-LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis} AP-LAID) che consenta esplicitamente l'imposizione anche se l'attività lucrativa viene svolta senza essere fisicamente presenti in Svizzera.

4. Risultati della consultazione

4.1 Approvazione di massima dell'avamprogetto proposto

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDCF (27)

Partiti politici: Alleanza del Centro, PLR, PSS (3)

Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, Arbeitgeber Banken, ASA, ASB, CCIG, CCT, CP, CSI, CVCI, FIDUCIARI|SUISSE, GEM, OREF, SAB, Städtische Steuerkonferenz, SwissHoldings, Travail.Suisse, UCS, USI, USS, veb.ch, Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften (21)

Motivazione

- La presente modifica legislativa crea certezza del diritto e tiene conto della tendenza a svolgere all'estero il lavoro a domicilio.

- In caso di attribuzione del diritto d'imposizione in virtù di un trattato internazionale, la base imponibile attinente ai giorni di lavoro a domicilio prestati all'estero viene tassata in Svizzera.

4.2 Reiezione della proposta concreta di creare una base imponibile nazionale

Reiezione

Cantoni: FR, GE (2)

Partiti politici: PLR (1)

Organizzazioni e associazioni mantello nazionali: ABPS, ASA, economiesuisse, EXPERTsuisse, OREF, SwissHoldings (6)

Motivazione

- La norma proposta dovrebbe prevedere una limitazione ai casi concernenti il lavoro a domicilio di frontalieri.
- I suddetti partecipanti alla consultazione ritengono eccessivo l'ampio diritto d'imposizione della Svizzera che il progetto propone per tutti i dipendenti di imprese svizzere, anche per quelli che lavorano in modo permanente all'estero (art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} e 91 cpv. 1 AP-LIFD nonché art. 4 cpv. 3 lett. a^{bis} e 35 cpv. 1 lett. a AP-LAID). Dalla norma potrebbero sorgere un gran numero di doppie imposizioni involontarie che non possono essere evitate.
- Al fine di evitare ambiguità e problemi di delimitazione con altre disposizioni della legislazione fiscale svizzera, si dovrebbe rinunciare anche al proposto adeguamento della competenza d'imposizione dei lavoratori indipendenti.

4.3 Proposte di modifica di singole disposizioni dell'avamprogetto

Le argomentazioni relative alle seguenti disposizioni della LIFD si applicano per analogia anche alle disposizioni di analogo contenuto della LAID.

4.3.1 Delimitazione della norma nazionale proposta in materia di imposizione

Motivazione

ABPS, FR, GE e SwissHoldings sottolineano la portata extraterritoriale della base imponibile nazionale proposta (art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} e 91 cpv. 1 AP-LIFD nonché art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis} e 35 cpv. 1 lett. a AP-LAID), in quanto riguarderebbe anche i lavoratori che non esercitano alcuna attività lucrativa *in Svizzera*, che svolgono la loro attività per uno stabilimento d'impresa situato all'estero con sede o amministrazione effettiva in Svizzera. Ne potrebbero sorgere numerose doppie imposizioni internazionali, che in assenza di una CDI non potrebbero essere evitate a causa di norme interne concorrenti degli Stati coinvolti in materia di imposizione.

NW teme concretamente che le nuove regole portino a molte situazioni destinate a compromettere l'esistenza finanziaria dei lavoratori a seguito di una doppia imposizione, non da ultimo a causa della lunga durata delle procedure. NW invita pertanto a esaminare come ridurre la doppia imposizione per i lavoratori in questi casi e come semplificare per gli stessi lavoratori le procedure per evitare una doppia imposizione contraria ai trattati.

Anche il PLR intravede nella regolamentazione proposta il rischio di doppie imposizioni internazionali, in particolare laddove la Svizzera non ha concordato una CDI con uno Stato terzo. In questo contesto evoca il caso di un dipendente di un gruppo svizzero che risiede all'estero e lavora per una filiale estera del gruppo. Questo dipendente potrebbe potenzialmente essere assoggettato all'imposizione in Svizzera, mentre nel caso di un distacco di lunga durata dovrebbe essere tassato nel Paese in cui esercita l'attività lucrativa.

SwissHoldings e ASA deplorano che la norma proposta non preveda una limitazione ai casi concernenti il lavoro a domicilio di frontalieri, poiché così è applicabile anche ai lavoratori svizzeri distaccati all'estero. Tassare il salario corrispondente non sarebbe oggettivamente accettabile, soprattutto nei distacchi di lunga durata (compresi i casi di trasferimento del domicilio all'estero). SwissHoldings ritiene pertanto necessario adeguare la norma in modo che i casi di distacco e le situazioni analoghe non comportino un'imposizione in Svizzera.

Secondo Arbeitgeber Banken, ASB e Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften il progetto non dovrebbe applicarsi a un distacco interno al gruppo. In questo modo per i lavoratori distaccati dalla Svizzera all'estero non sussisterebbe l'appartenenza economica in Svizzera (ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} AP-LIFD) né l'assoggettamento all'imposta alla fonte in Svizzera da parte del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 91 AP-LIFD).

Anche EXPERTsuisse ritiene che l'avamprogetto estenda eccessivamente il diritto d'imposizione della Svizzera a situazioni in cui un lavoratore esercita la sua attività per un'impresa svizzera nello Stato di domicilio e indipendentemente dalla presenza fisica in Svizzera. Per le persone residenti in Paesi che non hanno stipulato una CDI con la Svizzera, l'estensione del diritto d'imposizione comporterà numerosi casi di doppia imposizione, una conseguenza ritenuta inaccettabile dall'associazione mantello. EXPERTsuisse sottolinea inoltre che il tenore della legge proposto inciderebbe sul vigente articolo 17d LIFD, poiché finora la Svizzera non tassava il reddito da partecipazioni di collaboratore conseguito all'estero, indipendentemente dall'esistenza o meno di una CDI con un altro Stato.

Nella sua presa di posizione EXPERTsuisse ha formulato un approccio concreto di modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis} AP-DBG (l'aggiunta è sottolineata):

«Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera, sempreché una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione conceda alla Svizzera quale Stato della fonte un diritto d'imposizione per l'attività esercitata all'estero.»

Anche ABPS ha presentato una proposta concreta di miglioramento della formulazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis} AP-LIFD (l'aggiunta è sottolineata):

«Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano almeno una parte della loro attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera; ...»

Per l'articolo 91 capoverso 1 AP-LIFD, ABPS propone la formulazione seguente:

«I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 almeno per una parte del loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera.»

La proposta di OREF si scosta leggermente da quella formulata da ABPS in relazione all'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis} AP-LIFD (l'aggiunta è sottolineata):

«Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se la loro attività lucrativa indipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa è esercitata parzialmente in Svizzera; ...»

Per l'articolo 91 capoverso 1 AP-LIFD, OREF propone una formulazione con la seguente aggiunta (sottolineata):

«I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 almeno per una parte del loro reddito da attività dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera.»

Le stesse precisazioni valgono anche per le disposizioni della LAID (art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis} e 35 cpv. 1 lett. a AP-LAID).

Per contro, secondo ABPS e OREF le vigenti disposizioni relative al lavoro svolto nel traffico internazionale (art. 5 cpv. 1 lett. f e 91 cpv. 2 LIFD nonché art. 4 cpv. 2 lett. f e 35 cpv. 1 lett. h LAID) dovrebbero essere mantenute.

NW esorta a esaminare come una doppia imposizione internazionale possa essere ridotta nei casi in cui i lavoratori esercitano in uno Stato che ha stipulato una CDI un'attività lucrativa per un datore di lavoro svizzero e le retribuzioni ottenute siano tassate da entrambi gli Stati in virtù del loro diritto interno. NW invita inoltre a verificare come possano essere semplificate le procedure per evitare una doppia imposizione contraria ai trattati internazionali attraverso accordi amichevoli.

4.3.2 Considerazione dell'attività lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. a AP-LIFD)

Motivazione

SwissHoldings suggerisce di abbandonare la proposta di adeguamento della competenza d'imposizione dei lavoratori indipendenti (art. 5 cpv. 1 lett. a AP-LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. a AP-LAID), al fine di evitare ambiguità e problemi di delimitazione con altre disposizioni della legislazione fiscale svizzera. Anche EXPERTsuisse rileva che la delimitazione sia poco chiara e propone pertanto di precisare la sussidiarietà dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a AP-LIFD a fronte all'articolo 4 capoverso 1 LIFD nel testo della prima norma.

4.3.3 Unione delle lettere a e a^{bis} dell'articolo 5 capoverso 1 AP-LIFD

Motivazione

VD auspica una disposizione di legge più coerente, proponendo l'unione delle lettere a e a^{bis}:

«a. esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera; [...]»

4.3.4 Precisazione dell'eccezione all'assoggettamento all'imposta alla fonte per i marittimi a bordo di una nave

Motivazione

Secondo AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SH, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH e la CSI è importante che gli articoli 5 capoverso 1 lettera a e 91 capoverso 2 lettera a AP-LIFD facciano esplicitamente riferimento a *marittimi* a bordo di una nave.

4.3.5 Poca chiarezza in merito alla portata dell'obbligo di attestazione

EXPERTsuisse lamenta che l'avamprogetto disciplini soltanto il principio dell'obbligo di attestazione e che il rapporto esplicativo non contenga ulteriori spiegazioni in merito all'attuazione di tale obbligo. In particolare, per l'associazione mantello non è chiaro se e come debbano essere attestati i redditi dei contribuenti interessati.

4.3.6 Presentazione per via elettronica dell'attestazione

Motivazione

BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH e la CSI caldeggiano l'inserimento nell'articolo 129 capoverso 1 lettera a AP-LIFD di una disposizione potestativa sulla presentazione per via elettronica dell'attestazione, sempreché il diritto cantonale preveda questa possibilità.

4.3 Varia

SAB esorta il Consiglio federale ad adoperarsi affinché, analogamente a quanto previsto per la Francia, sia introdotto anche con altri Paesi confinanti il disciplinamento dell'imposizione dei frontalieri che svolgono l'attività lucrativa a domicilio. Anche secondo Raiffeisen è necessario introdurre ulteriori disposizioni volte a precisare nelle CDI l'attività del lavoro a domicilio, in particolare in quelle stipulate con l'Italia e l'Austria.

Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Alleanza del Centro		<input checked="" type="checkbox"/>
Unione Democratica Federale	UDF	
Ensemble à Gauche	EAG	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
I VERDI Svizzeri	I Verdi	
Partito verde liberale svizzero	pvl	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Partito del lavoro	PdL	
Unione Democratica di Centro	UDC	
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	
Unione delle città svizzere	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>

Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-----	-------------------------------------

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
economiesuisse	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori	USI	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera dei contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	
Travail.Suisse		<input checked="" type="checkbox"/>

5. Altre organizzazioni

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPERTsuisse		<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	<input checked="" type="checkbox"/>
Städtische Steuerkonferenz		<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht	IFA	
SwissHoldings		<input checked="" type="checkbox"/>
FIDUCIARI SUISSE		<input checked="" type="checkbox"/>

6. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione padronale delle Banche in Svizzera	Arbeitgeber Banken	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro competenze tributarie	CCT	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève	CCIG	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Groupement des Entreprises Multinationales	GEM	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordre romand des experts fiscaux diplômés	OREF	<input checked="" type="checkbox"/>
Raiffeisen		<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizer Verband für Rechnungslegung, Rechnungswesen und Controlling	veb.ch	<input checked="" type="checkbox"/>

Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften		<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Privatbanken	ABPS	<input checked="" type="checkbox"/>